



Comune di Taceno Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 03-09-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART 15-TER, D.L. 34/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 58/2019.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Settembre, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X	
PAVONI OSVALDO	X	
MANZONI EGIDIO	X	
TAGLIAFERRI LUCIANO	X	
GUSSALLI CARLO	X	
PONTI MARCELLO	X	

Componente	Presente	Assente
SOGGETTI MICHELE	X	
ISELLA CHIARA	X	
POMI ROSANNA	X	
FONDRA MARISA	X	
MUTTONI GUIDO		X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.

Il Sindaco illustra la proposta.

La Consigliera Marisa Fondra annuncia che esporrà le proprie considerazioni in un intervento nell'ambito del dibattito che riguarderà il successivo punto all'ordine del giorno, anche in ragione della contiguità tematica dei due oggetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 15-ter del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 dispone che “*gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla recezione di segnalazione certificata di inizio attività, uniche o condizionate concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre con, con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*”;

Richiamato l'art. 53 Cost., il quale così recita: “*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*”;

Ritenuto utile e opportuno esercitare la potestà regolamentare dell'Ente in attuazione della norma summenzionata, procedendo all'approvazione di specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del concorso alle spesa pubblica attraverso il regolare assolvimento dell'obbligo di pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio o il rinnovo di provvedimenti ampliativi della propria sfera giuridica, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività volta al contrasto dell'evasione tributaria.

Visto lo schema di Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

Valutato il profilo della proporzionalità alla luce del principio costituzionale succitato e tenuto conto, quale elemento orientativo di riferimento, della soglia di rilevanza dello scostamento tra somme dovute e versate in relazione all'ottenimento del DURC;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso a norma dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Marisa Fondra), n. 1 astenuto (Pomi Rosanna) espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

modificazioni dalla L. 58/2019, che si compone di n. 7 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

3. Di pubblicare il Regolamento approvato sul sito *web* istituzionale dell'Ente.

Successivamente, attesa l'opportunità di approvare senza indugio la disciplina disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, atteso il fondamento costituzionale delle sue finalità, la presente deliberazione con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Fondra Marisa e Pomi Rosanna), nessun astenuto, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile;
- parere del Revisore dei conti;
- schema di Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
**SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO
GIUSEPPE MINISTERI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART 15-TER, D.L. 34/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 58/2019.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 22-10-2019 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 22-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione

SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Oggetto: parere art. 49 e 147 bis del D.L.vo. n. 267 del 18/08/2000

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART 15-TER, D.L. 34/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 58/2019.

Esperita l'istruttoria di competenza;

SI ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Giuseppe Ministeri

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale



COMUNE DI TACENO
PROVINCIA DI LECCO

BOZZA

Schema di Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 3.9.2019

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del Regolamento.

La finalità del presente Regolamento è l'attuazione della previsione di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito del presente Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario collaborerà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si ritiene sussistente la condizione di irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art. 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

Per i soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuovi provvedimenti ampliativi.

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto all'istruttoria per il rilascio del provvedimento ampliativo procede a richiedere all'Ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio preposto all'istruttoria, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo art. 5.

In riferimento all'ipotesi di gestione in forma associata dei procedimenti amministrativi relativi a provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, nei casi in cui la gestione associata in parola preveda che l'adozione del provvedimento ampliativo spetti a un Ente terzo, la verifica di irregolarità tributaria di cui al precedente art. 2 si configura quale subprocedimento; pertanto, in tal caso, l'esito positivo della predetta verifica imporrà il rigetto dell'istanza di rilascio o di rinnovo del provvedimento ampliativo.

Art. 5

Modalità di verifica dei provvedimenti ampliativi già rilasciati.

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio preposto all'istruttoria per il rilascio del provvedimento ampliativo provvede a inviare all'Ufficio tributi di cui all'art. 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

L'Ufficio tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio preposto all'istruttoria per il rilascio del provvedimento ampliativo.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di

sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dagli appositi applicativi *web* di agenti e concessionari della Riscossione.

Art. 6

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente Regolamento.

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

Disposizioni finali norma di rinvio ed entrata in vigore

Per quanto qui non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente, ivi comprese le fonti di autonomia normativa.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di acquisizione del carattere dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DII
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"Approvazione del Regolamento disciplinante misure
preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi
locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con
modificazioni dalla L. 58/2019"***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Ricciardi Gabriella

Verbale n. 10 del 2.09.2019

COMUNE DI TACENO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019”.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta del nuovo “ Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15-ter, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019” , attraverso la quale si dispone di disciplinare che per i soggetti che esercitano attività commerciali o produttive le posizione di irregolarità tributaria il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato:

- il rispetto della riserva di legge espressa dall'articolo 52 del Dlgs 446/1996;
- la coerenza con il contenuto della norma statale di riferimento e con quanto statuito negli altri regolamenti interni dell'ente;

- il rispetto dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

Accertata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo di revisione



Gabriella Ricciardi